

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 101)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 1283 del codice civile in materia di anatocismo

ONOREVOLI SENATORI. — Viene seguita da banche, istituti di credito, società finanziarie una prassi opposta e contraria al divieto dell'anatocismo sancito nell'articolo 1283 del codice civile, nel senso che, a carico dei clienti in mora, così come di quelli in attivo, viene operata la capitalizzazione degli interessi, onde renderli a loro volta produttivi di altri interessi.

Questa prassi, che è cosa ben diversa dagli usi normativi o consuetudinari, non solo deve considerarsi illegittima perché realizza una inconcepibile disparità di tratta-

mento tra le banche ed i cittadini e perchè distorce una costante ed universale regola giuridica, ma rappresenta la lesione di ogni sano principio economico e di stabilità nei processi produttivi, alterando il costo del denaro senza alcun criterio obiettivo e ponendo a favore di banche ed istituti di credito vantaggi economici eccessivi alteranti anche gli interessi legali.

Sono queste le ragioni, onorevoli senatori, che mi spingono a presentare un chiarificatore disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1283 del codice civile va interpretato nel senso che, nei conti correnti bancari ed in ogni operazione di mutuo, gli interessi vanno imputati a capitale esclusivamente dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione successiva alla loro scadenza e per un periodo non inferiore ai sei mesi, e, in ogni caso, in misura non superiore al tasso legale.